



*Delibera del 28 dicembre 2021*

*Parere del Consiglio direttivo del 25 gennaio 2022*

*Entrato in vigore il 26 gennaio 2022*

**COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE DI STUDI SUL DIRITTO E LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE**  
**«GRUPPO DI PISA»**

*Regolamento interno*

Articolo 1 – Denominazione, natura giuridica e finalità

*1. Il Comitato dei giovani Costituzionalisti (CgC) è un organo sociale dell'Associazione di Studi sul diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa».*

*2. Il Comitato dei giovani costituzionalisti ha gli scopi e i compiti previsti dallo Statuto dell'Associazione e dal Regolamento generale del Comitato. Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato dei giovani costituzionalisti, fermi gli obblighi di documentazione previsti dall'articolo 6 del Regolamento generale, può porre in essere ogni attività compatibile con gli scopi sociali dell'Associazione.*

Articolo 2 – Gruppo di Coordinamento

*1. Il Comitato elegge un Gruppo di Coordinamento, composto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento generale del Comitato.*

*2. I componenti del Gruppo di Coordinamento restano in carica per una durata pari a quella prevista dallo Statuto dell'Associazione per il Consiglio direttivo e sono eletti, ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, da e tra tutti i membri ordinari del Comitato stesso, a condizione che non facciano parte del Gruppo di Coordinamento uscente e che non abbiano già ricoperto la carica per la quale si candidano.*

*3. Il Presidente presiede il Comitato e le sue riunioni, firma gli atti e i documenti che comportino impegno per il Comitato, cura i rapporti con il Consiglio direttivo dell'Associazione, anche partecipandone alle riunioni, e assume, nei casi d'urgenza, le decisioni di competenza del Comitato, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione. Al termine del suo mandato presenta, dinanzi all'Assemblea dei Soci, una relazione illustrativa delle attività svolte.*

*4. Qualora i componenti del Gruppo di Coordinamento si trovino in una delle condizioni che determinano la decadenza da membri ordinari del Comitato, essi, se ancora soci dell'Associazione «Gruppo di Pisa», e se l'insediamento ordinario del successivo Gruppo di Coordinamento è previsto avvenire entro un periodo non superiore a diciotto mesi, conservano, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento generale, lo status di membro ordinario e la carica ricoperta sino alla fine del mandato, purché ciò avvenga nel rispetto del termine previsto all'articolo 2, comma 4, del Regolamento generale.*

*5. Ulteriori vicende del Gruppo di Coordinamento, ivi comprese le ipotesi di dimissioni, decesso o decadenza, sono definite con le forme previste all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento.*

Articolo 3 – Riunioni del Comitato

*1. Il Comitato dei giovani costituzionalisti si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.*

*2. Le riunioni del Comitato vengono convocate dal suo Segretario, su indicazione del Presidente, tramite posta ordinaria od elettronica. Le convocazioni, redatte per iscritto e contenenti l'ordine del giorno, vengono effettuate in osservanza degli stessi termini previsti dall'articolo 9, comma 6, dello Statuto dell'Associazione.*

#### Articolo 4 – Membri del Comitato

1. Possono far richiesta di aderire al Comitato dei giovani costituzionalisti, in qualità di membri ordinari, tutti i Soci dell'Associazione «Gruppo di Pisa», in regola con il pagamento della quota annuale, che, pur avendo intrapreso un percorso accademico in Italia od all'estero, non siano ancora entrati a titolo definitivo nei ruoli dell'Università.

2. Il percorso accademico s'intende intrapreso con l'iscrizione ad un corso di dottorato e la pubblicazione di almeno due articoli di rilievo scientifico nell'ambito del diritto costituzionale italiano, straniero, europeo o comparato.

3. L'ingresso a titolo definitivo nei ruoli dell'Università s'intende conseguito da chiunque risulti in servizio come Professore universitario o come Ricercatore a tempo indeterminato, ovvero dai ricercatori a tempo determinato abilitati all'esercizio delle funzioni di professore universitario per i quali la legge preveda la possibilità, anche se eventuale e non immediata, d'inquadramento senza ulteriore concorso nei ruoli professorali. Questi ultimi, se già membri del Comitato al momento della presa di servizio come ricercatori a tempo determinato, possono conservare lo status di membro, anche ordinario, del Comitato fino all'eventuale presa di servizio come Professori universitari, purché nel rispetto di quanto previsto dai commi quinto e settimo del presente articolo.

4. Ogni membro ordinario del Comitato deve avere assegnato uno specifico compito, una specifica funzione od una specifica missione conferitagli, anche su sua proposta, dal Comitato stesso.

5. Decadono dallo status di membro ordinario:

- a) coloro i quali risultino non essere più soci dell'Associazione;
- b) coloro la cui permanenza nel Comitato abbia raggiunto gli otto anni;
- c) coloro i quali risultino assenti, al di fuori di cause di forza maggiore, a più di tre riunioni consecutive del Comitato;
- d) coloro i quali restino sprovvisti di uno specifico compito, di una specifica funzione o di una specifica missione per più di un anno;
- e) coloro i quali conseguano l'ingresso a titolo definitivo ed a tempo indeterminato nei ruoli di un ente universitario o di ricerca.

6. Nessun membro ordinario può svolgere la medesima attività per più di tre anni, anche se non consecutivi.

7. Qualora un membro ordinario si trovi in una delle condizioni di decadenza previste alle lettere b), c), e), di cui al quinto comma del presente articolo, allorché la funzione, il compito o la missione a lui affidata sia ancora in corso d'opera e la sua sostituzione immediata sia di impossibile o molto difficile realizzazione, il Comitato può deliberare, in via eccezionale e temporalmente delimitata, la sua permanenza all'interno del consesso per le ragioni di continuità di missione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento generale, per il tempo strettamente necessario a concludere il compito o la missione e, comunque, per un periodo non superiore ai diciotto mesi. In tale ipotesi, il diritto di voto è concesso esclusivamente sulle delibere riguardanti la missione o il compito svolti dall'interessato. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto al comma precedente, nonché al comma 4 dell'articolo 2 del Regolamento generale.

#### Articolo 5 – Adesione dei membri ordinari

1. Le richieste di adesione devono essere inviate dall'interessato per posta elettronica, secondo le modalità stabilite dal Comitato e debitamente pubblicate sul sito Internet dell'Associazione. All'interno della domanda il richiedente dovrà, in ogni caso, indicare quale compito, funzione o missione si propone di svolgere all'interno del Comitato, fornendo altresì una lettera di motivazione.

2. Nel valutare la domanda, il Comitato terrà conto della posizione accademica dei partecipanti, della effettiva realizzabilità della proposta, della congruità della mansione per la quale ci si propone in relazione agli scopi del Comitato e dell'attendibilità della lettera di motivazione, tenendo altresì in considerazione l'esigenza garantire, nella misura del possibile, la più ampia rappresentanza universitaria, istituzionale e di genere. In nessun caso possono essere ammessi soci afferenti ad una Università o ad una Istituzione che risulti già rappresentata da tre membri ordinari all'interno del Comitato.

## Articolo 6 – Formazione del Gruppo di Coordinamento

1. *Le elezioni del Gruppo di Coordinamento del Comitato si svolgono, a scrutinio segreto, nell'anno precedente a quello per il quale sono previste le elezioni del Consiglio direttivo dell'Associazione «Gruppo di Pisa», secondo le modalità previste, con propria delibera, dal Comitato, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:*

*a) Le candidature si effettuano per il tramite della presentazione di liste unitarie, formate in osservanza di specifiche norme che garantiscano un'adeguata rappresentazione di genere e contenenti l'indicazione del candidato Presidente, dei candidati vice-Presidenti e del candidato Segretario, senza possibilità di voto disgiunto. Nessun candidato può appartenere alla medesima Università od alla medesima Istituzione cui appartengono gli altri candidati della medesima lista. Almeno uno dei candidati, inoltre, deve essere un dottorando la cui discussione della tesi sia prevista in data successiva a quella dell'insediamento del nuovo Gruppo di Coordinamento;*

*b) Solo in caso di straordinaria necessità la consultazione elettorale può svolgersi con modalità telematiche, le quali non possono comunque essere esperite qualora non garantiscano la segretezza, la libertà e l'eguaglianza del voto;*

*c) Il voto per procura può essere ammesso solo qualora le consultazioni si svolgano con modalità diverse da quella telematica.*

2. *I risultati della consultazione elettorale vengono comunicati all'Assemblea dei soci nell'anno successivo a quello dell'elezione, in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo. Subito dopo la comunicazione degli esiti, il Presidente del Comitato provvede, dinanzi all'Assemblea, alla proclamazione del nuovo Gruppo di Coordinamento che, da quel momento, si considera insediato.*

## Articolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

1. *Il Comitato dei giovani Costituzionalisti contrasta ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere, anche attraverso scelte linguistiche appropriate. Si adegua, all'interno del presente regolamento, alle norme grammaticali correntemente in uso nello Statuto e nei Regolamenti dell'Associazione, ma s'impegna ad utilizzare, in ogni suo atto ufficiale o non ufficiale, formulazioni che tengano in adeguata considerazione l'esigenza di contrastare fenomeni discriminatori legati al sesso od al genere. A tal scopo, con apposita delibera approvata a maggioranza semplice dei membri ordinari, stabilisce le norme grammaticali da osservare nei propri atti ufficiali, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di declinare le qualifiche professionali e le cariche istituzionali in relazione al genere della persona cui tali qualifiche o tali cariche sono riferite.*

2. *Norme integrative del presente regolamento possono essere adottate, anche in relazione alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento generale, con le stesse forme previste dal primo comma dell'articolo 6 del Regolamento interno.*

3. *Il Gruppo di Coordinamento costituitosi nella riunione del 5 luglio 2021 resta in carica sino al rinnovo del Consiglio direttivo previsto per l'anno 2025, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, lettera e), del presente regolamento. I soci fondatori del Comitato, individuati nell'allegato alla delibera assembleare del 18 giugno 2021, non vengono considerati ai fini del computo previsto dall'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, del presente regolamento.*